

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi Territoriali Avv. Elena Biasutti (effettivo) e Avv. Heidi Biffoni, Avv. Nausicaa De Nicolo e Avv. Nicola Piovano Franz (sostituti) nelle sedute del 16-17/9/2025, in base alle risultanze degli atti ufficiali, hanno adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 7/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/ 9/2025 NUOVO PORDENONE 2024 FC - FORUM JULII CALCIO

Il G.S.T.

- a scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 17 dd. 11/9/2025;
- letti gli atti di gara e relativi allegati;
- preso atto che con ricorso ritualmente proposto la Società FORUM JULII CALCIO domandava che alla Società NUOVO PORDENONE 2024 FC venisse inflitta la sanzione della perdita della gara in epigrafe per aver schierato sin dal primo minuto il calciatore sig. CARLO ZORZETTO, n° 9 della Società ospitante, il quale non avrebbe potuto prendere parte alla gara dd. 7/9/2025 essendo stato squalificato per una gara con C.U. n° 520 dd. 3/06/2025 - S.S. 2024/2025;
- rilevato che ai sensi dell'art. 21, 4° comma, C.G.S., *“le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali”*;
- rilevato che il sig. CARLO ZORZETTO, pertanto, ha partecipato in posizione irregolare alla gara in epigrafe;
- atteso, quindi, che nel caso di specie nei confronti della Società non può che trovare applicazione la sanzione specificatamente prevista dall'art. 10 del C.G.S. il quale, al comma 6, lett. a, testualmente recita: *“la sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”*;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 10 e 65 del C.G.S.;

P.Q.M.

- accoglie il ricorso proposto dalla Società FORUM JULII CALCIO e, per l'effetto, dispone la restituzione della relativa tassa;
- delibera la sanzione della perdita della gara a carico della Società NUOVO PORDENONE 2024 FC con il risultato di 0- 3 in favore della Società FORUM JULII CALCIO;
- delibera la squalifica per una ulteriore gara effettiva del calciatore sig. CARLO ZORZETTO della Società NUOVO PORDENONE 2024 FC (oltre alla pregressa squalifica, se ancora non scontata);
- delibera l'inibizione fino al 7.10.2025 del sig. MASSIMILIANO BERNARDI, dirigente accompagnatore ufficiale della Società NUOVO PORDENONE 2024 FC in occasione della gara in epigrafe.